

Pubblicato il 23/11/2021

N. 12046/2021 REG.PROV.COLL.  
N. 07114/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7114 del 2021, proposto da

Giulia Dellepiane, Alessio Garofoli, Giuseppina Sozio, Graziano Capponago Del Monte, Manuel Bertin, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Iacovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano D'Ercole, Massimo Luciani, Nicola Palombi, Francesco Pignatiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Maria Elena Scandaliato, Davide Maggiore, Francesco Maesano, Marco Bariletti, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

del diniego dell'istanza ostensiva o di accesso agli atti inoltrata dal ricorrente in data 19.11.2018, espresso in virtù del riscontro fornito con nota prot. RUO/RI/29366 del 21 dicembre 2018, comunicata e inviata in data 21.12.2018,

nonché per il conseguente accertamento del diritto di accesso dell'istante, con condanna della resistente all'integrale ostensione dei documenti per i quali si chiede l'accesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con il presente ricorso avanzato in riassunzione ex art. 105, co. 3, c.p.a. – a seguito della sentenza resa da Cons. St., sez. VI, 24 maggio 2021, n. 4003, con la quale è stata annullata la sentenza TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 9348/2019 disponendo la rimessione della causa al giudice di primo grado onde assicurare la corretta integrazione del contraddittorio – i ricorrenti in epigrafe individuati, riferendo di essersi collocati in graduatoria in posizione di idonei non vincitori all'esito della selezione indetta dalla RAI il 24 febbraio 2014 per il reclutamento di 100 giornalisti professionisti e invocando il disposto dell'art. 1, co. 1096, L. n. 2015/2017 secondo cui “... *la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa può avviare ... immissioni in organico di figure al livello retributivo più basso, attingendo in primis al personale idoneo inserito nelle graduatorie 2013 e 2015 di giornalisti professionisti riconosciuti idonei*”, hanno agito ex art. 116, comma 1, c.p.a. avverso il diniego opposto dalla RAI chiedendo l'accertamento del diritto alla “*piena e integrale ostensione della documentazione richiesta con istanza del 19/11/2018, e nella specie 1. La pianta organica dei giornalisti Rai prima delle graduatorie 2013 e 2015; 2. La pianta organica dei giornalisti integrata con le eventuali assunzioni dei vincitori e degli idonei a seguito della pubblicazione delle graduatorie 2013 e 2015; 3. L'elenco dei giornalisti assunti dal 2013 senza attingere alle graduatorie 2013 e 2015; 4. L'elenco degli esodi di risorse giornalistiche a partire dal 2013*

*sino a tutt'oggi e l'elenco degli esodi preventivati e pianificati anche a far data dal 2019”;*

Rilevato che la notificazione del ricorso in riassunzione si è perfezionata nei confronti di almeno un controinteressato, come da documentazione versata in atti;

Considerato che, come affermato dal Consiglio di Stato nella menzionata sentenza n. 4003/2021, in relazione alla documentazione oggetto della richiesta ostensiva per cui è causa risultano individuabili dei potenziali controinteressati coincidenti con i soggetti i cui dati sono rinvenibili nei suddetti documenti, ai quali va dunque esteso il contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di dover ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati autorizzando la forma dei “pubblici proclami” ai sensi dell'art. 49, comma 3, c.p.a., visti l'elevato numero e le difficoltà connesse all'individuazione a priori di tutti i controinteressati;

Ritenuto, a tal fine, che la notificazione dovrà avvenire mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della RAI, sezione “atti di notifica”, di apposita informativa contenente l'indicazione, in sintesi: dei nominativi degli istanti; del “petitum” giudiziale; delle censure contenute nel ricorso; dei documenti di cui si chiede l'ostensione;

Ritenuto che detta pubblicazione, su istanza di parte ricorrente, dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di gg. 60 (sessanta) dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza e che la medesima ricorrente dovrà provvedere nei successivi gg. 30 (trenta) al deposito della documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dell'incombente;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo della trattazione, la camera di consiglio del 23 febbraio 2022, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dispone gli incumbenti di cui in motivazione.

Rinvia per la prosecuzione alla camera di consiglio del 23 febbraio 2022, ore di rito.

La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Ivo Correale, Consigliere

Chiara Cavallari, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Chiara Cavallari**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Daniele**

**IL SEGRETARIO**